

Tribunale Vicenza, 8 luglio 2013 Pres. Carbone

Sovraindebitamento – Nomina dell’organismo di composizione della crisi – Assenza di disciplina regolamentare per l’iscrizione all’albo degli organismi di composizione della crisi – Nomina da parte del presidente del tribunale.

Nel contesto della procedura di liquidazione dei beni prevista dall’articolo 14 ter legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Tribunale del luogo di residenza del debitore può procedere alla nomina dell’organismo di composizione della crisi al fine la produzione della relazione di quest’ultimo circa la natura e le cause dell’indebitamento del debitore.

TRIBUNALE DI VICENZA

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ISTANZA DI NOMINA ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

ARTICOLO 15, COMMA 9, LEGGE 27 GENNAIO 2012

Il signor Tizio, nato ad x, il x, C.F. x, residente in x, Via x, assistito e difeso dagli avv.ti Giovanni Aquaro (QRA GNN 72M21 D548L; pec aquaro@pec.sicon.it) e Francesco Maria Stocco (STC FNC 79B 01 G273K, pec francesco.stocco@cert.ordineavvocatimilano.it) giusta procura in margine al presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio Lambertini e Associati in Vicenza, Via Contrà Porti 24 con numero di fax 0444320600, presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio,

espone

Premessa

1. Con ricorso del 28 giugno 2013 il sig. Tizio ha fatto richiesta di liquidazione dei beni ai sensi dell’articolo 14 ter della legge 27 gennaio 2012 n. 3 (di seguito la “**Legge sul Sovraindebitamento**”).
2. Per il completamento della procedura è necessaria la nomina di un organismo di composizione della crisi ai sensi dell’articolo 15 della Legge sul Sovraindebitamento incaricato del perfezionamento della relazione prevista dal comma 3 dell’articolo 14 ter della

legge citata e delle comunicazione dei ricorso all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali.

3. La relazione di cui al punto 2 che precede deve contenere: “

- a) *l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;*
- b) *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) *il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;*
- d) *l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;*
- e) *il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.”*

4. Il comma 9 dell'articolo 15 prevede che: ***“I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.*”**

5. Il Ministero della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbero dovuto emanare il regolamento contenente le disposizioni per la tenuta dell'albo degli organismi di composizione e per la determinazione dei loro compensi entro 90 giorni dalla data di emanazione del decreto legge di cui la Legge sul Sovraindebitamento costituisce conversione e cioè entro il 22 marzo 2012

(computando i termini dal 22 dicembre 2011, data di emanazione del decreto legge 212/2011).

6. Che la disposizione transitoria del comma 9 dell'articolo 15 della Legge sul Sovraindebitamento consente, sicuramente con riguardo alla procedura di liquidazione prevista dall'articolo 14 *ter* della Legge sul Sovraindebitamento, la nomina di un organismo di composizione della crisi per lo svolgimento delle attività indicate ai punti 2) e 3).

7. L'inadempienza da parte del legislatore regolamentare costituisce un evidente *vulnus* dei diritti costituzionali al lavoro di cui agli articoli 2, 3, 4, 35, 41 e 47 posto che dei diritti della persona fisica a svolgere un'attività lavorativa o di impresa possono essere frustrati dal permanere di una situazione di insolvenza e dall'impossibilità di accedere al beneficio dell'esdebitazione previsto dall'articolo 14 *terdecies* della Legge sul Sovraindebitamento.

Chiede

che sia nominato con riguardo al ricorso previsto dall'articolo 14 *ter* della Legge sul Sovraindebitamento presentato da Tizio, come sopra rappresentato e difeso, un professionista avente i requisiti di cui all'articolo 15, comma 9, della Legge sul Sovraindebitamento.

Vicenza, 28 giugno 2013

Il Presidente f.f.

Vista l'istanza che precede ed applicata la normativa pertinente,

designa

*per l'espletamento dell'attività demandata, la società tra professionisti Adacta, con sede in
Vicenza, Viale Mazzini 85.*

Pres. Del Tribunale F.F.

Oreste Carbone

Vicenza 5 luglio 2013

TRIBUNALE DI VICENZA
RISORSO AI SENSI DELL'
ARTICOLO 14 TER LEGGE 27 GENNAIO 2012

Il signor **Tizio**, nato ad x, il x, C.F. x, residente in x, x, assistito e difeso dagli avv.ti Giovanni Aquaro (QRA GNN 72M21 D548L; pec aquaro@pec.sicon.it) e Francesco Maria Stocco (STC FNC 79B 01 G273K pec francesco.stocco@cert.ordineavvocatimilano.it) giusta procura in margine al presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio Lambertini e Associati in Vicenza, Via Contrà Porti 24 con numero di fax 0444320600, presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio,

TIL CASO .it
espone

1. *Premessa*

Il sig. Tizio era socio e amministratore di Alfa S.p.A., società dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con sentenza del x (**doc. 1**).

Per far fronte alla crisi economica che ha interessato l'economia globale e nazionale, il ricorrente nella sua qualità di amministratore della società fallita ha portato avanti, a partire dal 2010, ogni tentativo possibile per superare la crisi della propria azienda acconsentendo, *inter alia*, alla sottoscrizione di impegni di firma e cercando di perseguire una soluzione concordata della crisi attraverso gli strumenti degli articolo 67, comma terzo lett. d), 182 bis l.f., e 161 l.f.

Il mancato perfezionamento di una soluzione concordata della crisi è dipeso, come generalmente accade, dall'inefficienza del sistema bancario a dare risposte soddisfacenti e tempestive alle proposte di risanamento avanzate dalle imprese, nonché da alcuni

comportamenti gravemente lesivi dei principi di buona fede in punto di recesso abusivo dall'affidamento in conto corrente da parte di un istituto di credito.

2. Nomina dell'organismo di composizione della crisi

E' pendente presso il Tribunale di Vicenza la nomina per l'organismo di composizione della crisi ai sensi del comma 9 dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012 (di seguito la "Legge sul Sovraindebitamento") incaricato delle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali nonché della relazione contenente *"a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda."*

In attesa della nomina da parte del Presidente del Tribunale dell'organismo di composizione della crisi vanno brevemente accennati gli elementi di fatto su cui si fonda la richiesta di liquidazione.

3. Le cause dell'indebitamento e la volontarietà del debitore ad assumere le obbligazioni.

3.1 Cause dell'indebitamento e volontarietà nell'assumere obbligazioni

Le cause dell'indebitamento del debitore risiedono esclusivamente nel fallimento della Alfa S.p.A. in relazione all'indebitamento della quale Tizio ha prestato le seguenti fidejussioni, come evidenziate dalla visura in Centrale Rischi di Banca d'Italia del 6 novembre 2012 (**doc. 2**):

- a) Fideiussione a beneficio di Banca Beta per Euro 2.317.224,23 e per la quale pende opposizione a decreto ingiunto avanti il x (**doc. 3**);
- b) Fideiussione a beneficio di Banco Gamma per Euro 956.000 (importo garantito: Euro 143.636,00) e 5.725.000 (importo garantito Euro 825.821,00);

- c) Fideiussione a beneficio di Delta Bank S.p.A. per Euro 29.947,00 (oltre interessi) e per la quale pende opposizione a decreto ingiunto avanti il Tribunale di x (**doc. 4**).
- d) Fideiussione a beneficio di Banca Eta per Euro 2.692.394,51 (oltre interessi) e per la quale pende opposizione a decreto ingiunto avanti il Tribunale di Vicenza R. G.. x (**doc. 5**).
- e) Fideiussione a beneficio di Banca Teta S.p.A. per Euro 1.500.000,00 e per la quale pende opposizione a decreto ingiunto avanti il Tribunale di x (**doc. 6**).
- f) Fideiussione a beneficio di Iota Banca S.p.A. per Euro 707.075,11 e per il quale la banca è ricorsa in via di ingiunzione avanti il Tribunale di x (**doc. 7**).
- g) Fideiussione a beneficio di Epsylon Credito S.p.A. per Euro 1.535.447,98 (**doc. 8**).
- h) Fideiussione a beneficio di OmegaCredit S.p.A. per Euro 3.582.549,46 e Euro 97.830,22 (**doc. 9**).

L'ammontare dell'indebitamento, pari a circa 16 milioni di euro, illumina di per sé sulla volontarietà dell'assunzione dell'indebitamento da parte di Tizio che, come molti soci di imprese costituite nella forma di società di capitali, per far fronte alle richieste di garanzie da parte degli istituti bancari, si è trovato **costretto** ad assumere impegni di firma evidentemente non onorabili.

3.2 Diligenza nell'assumere obbligazioni

Un particolare cenno merita, in punto specifico della *diligenza* del debitore ad assumere le obbligazioni, una breve analisi della crisi di impresa e dei tentativi posti in essere (in un biennio) per risanare l'impresa.

a) Ragioni della crisi di impresa

L'andamento economico della Alfa S.p.A., a partire dell'esercizio 2010, è stato significativamente influenzato da alcuni fattori esogeni all'impresa, di seguito elencati:

- la Società presentava un portafoglio clienti estremamente concentrato. Tale circostanza ha determinato un'inevitabile situazione di *stress* finanziario allorché il principale cliente , “La

Nuova Omicron S.p.A.” (v. infra), è stata ammessa ad una procedura di concordato preventivo nel momento in cui l'esposizione debitoria era pari a Euro 2.940.380,00.

- il recesso abusivo dalle linee di affidamento operato da BCC X S.c. la quale, non solo procedeva a richiedere del tutto improvvisamente e con un preavviso di un giorno il rientro di circa Euro 500.000,00, ma eseguiva un pignoramento presso tutte le altre banche creditrici e presso due primari clienti della Società determinando, con tutta evidenza, la perdita definitiva dei clienti escussi e una significativa restrizione delle linee di credito commerciali concesse dalle altre banche. Avverso tale azione pende una richiesta di risarcimento del danno della Società per circa Euro 13.000.000 (7835/2010 R.G); (**doc. 10**)
- l'andamento degli ordini subiva una forte contrazione soprattutto nell'ultimo trimestre dell'esercizio, anche per effetto delle informazioni circolate nel mercato di riferimento relativamente allo stato di tensione finanziaria della società.
- la riduzione degli affidamenti bancari e le difficoltà operative nell'utilizzo degli affidamenti in essere, hanno determinato un impatto negativo sulla capacità della società di negoziare le condizioni di acquisto delle materie prime;
- il consistente incremento del costo delle materie prime nel mercato di riferimento a fronte dei prezzi di vendita definiti contrattualmente che non hanno consentito il riassorbimento degli aumenti sugli acquisti;
- il mantenimento dei costi fissi di struttura relativi in particolare al personale ed ai costi per la concessione dei diritti di scarico delle acque di lavorazione;

b) I tentativi di risanamento

La direzione aziendale della società al fine di superare la crisi economico finanziaria descritta nel precedente paragrafo, a partire dall'ottobre 2010, ha presentato e concordato con il sistema bancario un piano di risanamento predisposto ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lett. d) della Legge Fallimentare.

Nelle sue linee guida, come approvate dal Consiglio di Amministrazione, il piano prevedeva: (i) il riposizionamento sul mercato della società da attuarsi mediante l'analisi puntuale della

marginalità operativa per singolo cliente/prodotto; (ii) l'analisi dei processi produttivi; (iii) il contenimento dei costi fissi di produzione; (iv) la dismissione di *asset* obsoleti; (v) la formalizzazione di una convenzione bancaria finalizzata a ridurre gli oneri bancari.

Al tempo stesso il piano di risanamento prevedeva una serie di operazioni straordinarie volte a ricondurre la società entro i normali parametri di equilibrio patrimoniale e finanziario, come espressamente richiesto dal sistema bancario quale condizione necessaria per l'approvazione del piano, pertanto è stato previsto: (i) la ristrutturazione dell'indebitamento bancario mediante il parziale consolidamento del debito a breve termine ed il riscadenziamento del debito a medio/lungo termine; (ii) l'acquisto dell'immobile detenuto in locazione dalla società "F.lli Parlato Sas" e successivo conferimento a valori correnti nella società controllata "C.B.P. S.R.L. Unipersonale", al fine di esprimere l'effettivo valore patrimoniale e di incrementare il valore tangibile da fornire a garanzia dell'indebitamento bancario; (iii) l'apporto di capitale da parte dei soci che veniva effettuato nel corso dell'esercizio 2011 per l'importo di Euro 788.000,00.

La proposta di piano è stata oggetto di una lunga trattativa, causata più che da aspetti sostanziali dalla scarsa capacità di coordinamento e composizione degli interessi del ceto bancario (solo a febbraio del 2011 – dopo quindi 5 mesi – veniva organizzato il primo incontro con il legale nominato dalle banche).

Il progetto di risanamento, nonostante le difficoltà del caso, giungeva ad un significativo livello di maturazione, nonché ad una sostanziale approvazione da gran parte del sistema bancario, tanto che nel settembre 2011 venivano condivise tra le parti le bozze di convenzione bancaria e di un contratto di finanziamento a supporto delle nuove esigenze finanziarie della Società. (**doc. 11**)

Tra i mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012 doveva registrarsi una improvvisa battuta di arresto nella finalizzazione del Piano a fronte della manifestata grave situazione di tensione finanziaria della società "Zeta" (proprietaria dello stabilimento principale) che non sarebbe stata in grado di effettuare la vendita dell'immobile oggetto di trattative se non nel contesto di un accordo di ristrutturazione del proprio debito e, comunque, con il consenso dei propri creditori.

A seguito della manifestata impossibilità del proprietario dell'immobile "Zeta" a perfezionare la suddetta cessione prevista nel piano di risanamento ex art. 67, terzo comma, della Legge Fallimentare, la società ha proposto al sistema bancario un nuovo piano di risanamento, ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare, nel quale era prevista la ricapitalizzazione della società mediante: **(i)** la conversione a capitale di una quota parte del debito verso i fornitori maggiormente esposti, che avevano già sottoscritto l'impegno a rinunciare ad una quota parte dei rispettivi crediti (nella misura del 65%, pari a complessivi Euro 1,3 Mln) a fronte di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale della "Alfa Spa" oltre che a riscadenziare la quota di debito residuo in funzione dei piani finanziari della società; **(ii)** la riqualificazione di una quota parte del debito bancario mediante la "trasformazione" di parte dell'esposizione bancaria in patrimonio della società sotto forma di strumenti partecipativi. **(doc. 12)**

Riscontrata la mancata disponibilità da parte degli istituti bancari nell'appoggiare tale soluzione (supportata, invece, con sacrifici reali da parte dei fornitori) e constatata l'impossibilità della società di mantenere un normale stato di funzionamento posta l'inconsistenza del patrimonio netto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a porre la società in liquidazione con atto del 16 febbraio 2012.

A seguito della delibera di messa in liquidazione la società ha incaricato i propri professionisti di predisporre una domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 della L.F..

Tale scelta veniva adottata al fine di **(i)** mantenere quota parte dei livelli occupazionali in essere; **(ii)** non perdere definitivamente i fattori produttivi e l'avviamento dell'impresa; **(iii)** garantire, in ogni caso, ai creditori un trattamento migliore rispetto alla procedura di fallimento; **(iv)** attendere l'esito dei procedimenti relativi alle richieste di risarcimento del danno contro BCC X S.c. e Zeta S.a.s.

Tuttavia, la proposta al vaglio dei consulenti presentava criticità tali da consigliare di procedere alla dichiarazione di fallimento in proprio.

4. L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte

Chiarito, dunque, che il ricorrente ha dovuto subire le richieste del ceto bancario e che non sussiste alcuna volontarietà nell'assunzione del proprio indebitamento, va ulteriormente precisato come **quasi tutte le risorse economiche** del ricorrente siano state destinata ad immissione di finanza nella società per cercare di superare il periodo di trattativa (durato quasi un biennio) per il perfezionamento dei piani di risanamento di tempo in tempo proposti.

In particolare, dalla contabilità della società risultano effettuati i seguenti versamenti nelle casse sociali per Euro 788.000,00.

ANNO	MESE	CONTO	DESCRIZIONE	CONTROP.	CAUSALE	IMPORTO
2010	5	200706	VERSAMENTO SOCI C/AUMENTO CAPITALE	080301	ACC	100.000,00
2010	5	200706	VERSAMENTO SOCI C/AUMENTO CAPITALE	080301	VER	50.000,00
2010	5	200706	VERSAMENTO SOCI C/AUMENTO CAPITALE	080301	VER	50.000,00
2010	10	200706	VERSAMENTO SOCI C/AUMENTO CAPITALE		VER	70.000,00
2010	10	200706	VERSAMENTO SOCI C/AUMENTO CAPITALE		VER	150.000,00
2010	11	200706	VERSAMENTO SOCI C/AUMENTO CAPITALE		VER	120.000,00
2010	11	200706	VERSAMENTO SOCI C/AUMENTO CAPITALE	080301	ACC	30.000,00
2010	12	200706	VERSAMENTO SOCI C/AUMENTO CAPITALE		VER	30.000,00
2010	12	200706	VERSAMENTO SOCI C/AUMENTO CAPITALE	080105	VER	18.000,00
			SALDO AL 31/12/2010			618.000,00
2011			VERSAMENTO SOCI C/AUMENTO CAPITALE			115.000,00

2011		120304	FINANZIAMENTO SOCI INFRUTT			55.000,02
			SALDO AL 31/12/2011			788.000,02

5. Presupposti per accedere alla procedura di liquidazione di cui all'articolo 14 ter della Legge sul Sovraindebitamento

Ricorrono i presupposti per accedere alla procedura di liquidazione prevista dall'articolo 14 ter della Legge sul Sovraindebitamento in combinato disposto con l'articolo 7 comma 2 lett) a) e b) posto che il ricorrente:

- a) non è soggetto a procedura concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge sul Sovraindebitamento;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti previsti dalla Legge sul Sovraindebitamento;
- c) il Tribunale di Vicenza è territorialmente competente.

Alla luce di quanto esposto, il sig. Tizio, come sopra rappresentato e difeso

Chiede

A) Nel merito

- a) che sia disposta la liquidazione dei propri beni ai sensi dell'articolo 14 ter l.f.;
- b) che, all'uopo, sia nominato un liquidatore;
- c) che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- d) che sia data idonea forma di pubblicità alla domanda e al decreto, fino alla definitività del provvedimento di omologazione;

- e) che sia fissato il limite di ciò che occorra al mantenimento del sig. Tizio e della sua famiglia nell'importo di Euro 5.000,00 mensili o nella diversa misura stabilita;
- f) la trascrizione del decreto nei competenti registri e il rilascio dei beni mobili;
- g) fissi nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'articolo 14 *undecies* e 14 *terdecies* della legge sul Sovraindebitamento.

B) In via istruttoria

Ad esito della nomina da parte del Presidente del Tribunale di Vicenza, si riserva di produrre la relazione dell'organismo di composizione della crisi prevista dall'articolo 14 ter della Legge sul Sovraindebitamento.

Produce i seguenti documenti:

IL CASO.it